

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2266

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PAGANI

Disposizioni concernenti il riconoscimento di ciclomotori e macchine agricole d’epoca come veicoli di interesse storico e collezionistico

*Presentata il 3 aprile 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da circa cento anni vantiamo un protagonista nel lavoro italiano. Ha bonificato paludi, ha reso fertili immense vastità di terreno, ha alleviato la fatica di uomini e di animali. Si tratta del trattore agricolo. Ancora oggi è il fedele alleato dell’agricoltore. Il crescente fiorire di club agricoli storici in Italia fa emergere una sorta di « archeologia agricola » che conta almeno 50.000 trattori d’epoca prodotti dagli anni dieci agli anni settanta del secolo scorso.

Purtroppo la mancanza di una normativa in materia rende difficile la loro collezione, favorendo « fughe all’estero » o addirittura demolizioni. Questo comporta

una perdita enorme del nostro patrimonio culturale. Infatti tali mezzi sono esclusi dall’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Dobbiamo permettere la loro corretta conservazione e il loro restauro come sta già avvenendo per le automobili. Tante realtà imprenditoriali beneficerebbero di tale collezionismo: gommisti, riparatori, ricambisti e carrozzieri.

Dobbiamo poi considerare tutte le attività culturali che ne deriverebbero, cioè mostre, raduni, concorsi e dimostrazioni di antiche lavorazioni, che garantirebbero nuove risorse all’economia locale fatta di strutture ricettive e ristorative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, ai sensi dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei ciclomotori e delle macchine agricole di interesse storico e collezionistico di cui al comma 1 tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nel registro dell'Automotoclub storico italiano (ASI).

ART. 2.

1. I veicoli di cui all'articolo 1 della presente legge possono circolare sulle strade alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 60, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

